



ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 9

Via Bellini, 106 - 36100 Vicenza
Tel. 0444/562487 - Fax 0444/961905
C.F.:95029740248
Sito: www.lescuoledelnove-vicenza.it

PEC: viic86200a@pec.istruzione.it
E-mail: viic86200a@istruzione.it

INDAGINE DI MERCATO PER LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDI E DI SNACK PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 9

CIG n. Z6E0FA82BC

CAPITOLATO

ART. 1 - PARTI INTERESSATE - Il presente capitolato speciale disciplina il rapporto contrattuale relativo all'appalto di servizi di installazione e gestione di punti break nei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Vicenza 9, come da bando di gara concluso dall'Istituto Comprensivo 9 di Vicenza e il Contraente appaltatore aggiudicatario.

ART. 2 – MODALITA' DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE - L'aggiudicazione verrà realizzata avvalendosi della collaborazione di un'apposita Commissione composta da almeno 3 membri. Raccolto il parere della Commissione, il Dirigente Scolastico provvede a emanare il provvedimento formale di aggiudicazione del servizio.

Per l'aggiudicazione si seguirà il criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa* valutata secondo i criteri di prezzo e qualità con le modalità indicate nel nell'avviso.

In caso di offerte uguali si procederà alla richiesta del loro miglioramento alle Ditte partecipanti.

Verranno escluse dalla gara tutte quelle ditte che non avranno presentato l'offerta nei modi e termini stabiliti dal capitolato, dalla lettera d'invito e dalle norme di gara. L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, non anomala ai sensi di legge e congrua alle richieste dell'Istituto Comprensivo 9 di Vicenza.

All'Istituto Comprensivo sarà comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.

ART. 3 - NORME GENERALI - Le ditte interessate potranno, previo appuntamento, visitare tutti i plessi interessati all'installazione degli erogatori per valutare meglio, in base al consumo previsto per ciascun plesso, le dimensioni e le caratteristiche dell'erogatore in offerta.

E' a carico del gestore la procedura per ottenere l'autorizzazione sanitaria.

E' ugualmente a carico del gestore l'onere di richiedere e ottenere: Licenza, Autorizzazione, Certificazione, e ogni altro documento previsto dai regolamenti e dalle Leggi per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per l'Istituto Comprensivo Vicenza 9.

ART. 4 - LUOGO E TEMPI DELLA PRESTAZIONE - Il servizio fornitura avverrà presso gli edifici scolastici indicati nell'avviso.

Il rifornimento delle macchine verrà assicurato tra le ore 8.30 e le ore 10.00.

Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per ogni mese dell'anno per il plesso di scuola secondaria "Ambrosoli", tenendo conto che nei mesi di luglio e agosto il personale in servizio si riduce a circa 10 dipendenti; negli altri plessi le macchine non saranno in funzione nei mesi di luglio ed agosto.

ART. 5 - STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI - Sono messi a disposizione della gestione i locali per la realizzazione del servizio richiesto, l'acqua potabile, l'energia elettrica, il riscaldamento.

L'individuazione degli spazi per l'installazione dei distributori automatici è a discrezione del Dirigente scolastico previo accordo con i tecnici installatori.

Rimangono a carico della gestione la pulizia e la manutenzione ordinaria delle macchine distributrici. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità a carico dell'Istituto Comprensivo 9. Tutti i distributori automatici e i prodotti offerti dovranno risultare in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

ART. 6 - MODALITA' DELLA PRESTAZIONE - Il servizio prevede la fornitura di *bevande calde, bevande fredde, snack* e delle relative macchine di distribuzione.

L'azienda contraente non può arricchire il servizio, mettendo in vendita generi non previsti senza previa autorizzazione da parte di questo Istituto.

L'Azienda Contraente garantisce che nell'espletamento del servizio commissionatogli, verranno utilizzate materie prime di prima qualità, conformi alla normativa vigente in materia; garantisce inoltre che anche nella preparazione e conservazione degli alimenti verranno costantemente rispettate le normative in vigore in materia.

- a) I distributori dovranno consentire la regolazione dello zucchero.
- b) I prodotti distribuiti dovranno avere le caratteristiche minime per porzione indicate nelle schede dei prodotti offerti;
- c) Le macchine devono essere adeguate e ricevere monete in circolazione legale nel territorio nazionale e gestire la restituzione del resto, va prevista anche l'erogazione mediante la chiave di credito elettronica, che consenta all'utente la ricarica direttamente dal distributore e la visualizzazione del credito.
- d) L'eventuale chiave di credito deve funzionare su tutte le macchine provviste di tale sistema installate nell'Istituto comprensivo.
- e) Il concessionario dovrà provvedere all'allontanamento dei rifiuti prodotti dal carico/scarico delle macchine distributrici.
- f) Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese, una volta la settimana, alla pulizia e lavaggio delle tubazioni delle bevande calde e delle macchine installate.
- g) La concessione non può determinare l'assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte dell'Istituto Scolastico anche per ciò che attiene eventuali furti che dovessero verificarsi all'interno dei locali scolastici
- h) L'Istituto non risponde di alcun danno provocato da chiunque o da qualsiasi evento alle proprietà dell'assegnatario.
- i) Gli impianti per l'erogazione dell'acqua alle macchine e l'allacciamento all'energia elettrica saranno a carico del concessionario.
- j) Tutte le macchine saranno dotate di depuratore di acqua a carico del concessionario e laddove non sia possibile l'allacciamento all'impianto idrico, l'acqua dovrà essere cambiata giornalmente.
- k) La ditta aggiudicataria dovrà rispettare le norme vigenti e dovrà depositare presso gli uffici della scuola la documentazione dei permessi e autorizzazioni relativi all'attività in questione.
- l) Il contributo annuo minimo a favore dell'Istituto di euro 1.000,00, deve essere versato anticipatamente, entro il 15 gennaio di ciascun anno.
- m) Il concessionario si impegna a versare, all'Ente titolare dei relativi contratti di fornitura, l'importo, eventualmente richiesto, per consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti.
- n) Il concessionario deve impegnarsi ad attivare le proprie attrezzature anche nelle sedi che potranno essere assegnate nel periodo di durata del contratto. Va anche prevista la possibilità, in caso di chiusura di qualche plesso, del ritiro delle macchine ivi collocate senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto.
- o) Il prezzo dei prodotti concordato dovrà rimanere invariato per tutta la durata contrattuale.
- p) Gli incassi saranno prelevati dai Vostri incaricati, con esclusione di ogni nostra responsabilità per i casi di ammanchi, furti, sottrazioni.
- q) L'Istituzione scolastica fornirà i nominativi delle persone referenti, parimenti farà la ditta aggiudicatrice dell'appalto.
- r) L'istituzione scolastica si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la corrispondenza alle caratteristiche dichiarate in offerta e minime di legge.
- s) In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile.
- t) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 7 - PERSONALE – L’Azienda Contraente garantisce che il personale di cui si avvarrà per l’espletamento del servizio commissionatogli è assunto ed impiegato in conformità alla normativa vigente ed in possesso dei requisiti igienico - sanitari prescritti e che l’Azienda stessa è in possesso delle autorizzazioni sanitarie necessarie.

Gli incaricati per le ricariche, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per i prelievi degli incassi, dovranno essere riconosciuti come delegati dell’Ente appaltante, ed operare in accordo con l’Istituzione scolastica e senza interferire con le attività didattiche.

L’Istituzione scolastica fornirà i nominativi delle persone referenti, parimenti farà la Ditta aggiudicatrice dell’appalto.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO - La durata del presente contratto é di anni tre (TRE).

NON PUO' INTERDERSI TACITAMENTE RINNOVABILE

La concessione ha validità triennale a decorrere dall’aggiudicazione formale a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti.

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del triennio.

ART. 9 - DISDETTA DEL CONTRATTO – Durante il triennio il presente contratto potrà essere disdetto da ambo le parti **nel mese di giugno** con semplice comunicazione scritta da trasmettere alla controparte entro il mese di maggio.

In qualunque altro momento, detto contratto può essere disdetto dall’Ente appaltante con preavviso scritto di almeno 90 gg a mezzo raccomandata AR, qualora si verificassero le condizioni previste negli articoli 12, 16 e 17.

Indipendentemente dai casi previsti nel presente capitolato, la scuola ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

1. per inosservanza delle norme di ordine sanitario;
2. per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
3. per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
4. per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
5. quando la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
6. per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

Nel caso di mancato rinnovo del contratto al termine del triennio, il gestore dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione delle macchine installate, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del contratto prevista per il 31 dicembre 2010.

ART. 10 – PREZZI E AGGIORNAMENTO DEI PREZZI – L’offerta è corredata dall’elenco dei prodotti e dal listino prezzi che il contraente si impegna a praticare per tutta la durata dell’anno scolastico.

ART. 11 – SUBAPPALTO – Al Contraente sarà vietata la possibilità, salva preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto Comprensivo, di cedere direttamente o indirettamente e subappaltare in tutto o in parte il servizio, sotto pena di revoca del contratto.

Resta salva la possibilità per il Contraente di poter gestire secondo le proprie esigenze organizzative il servizio di rifornimento fatto salvo quanto disposto all’art. 4.

ART. 12 - VERIFICHE DEL SERVIZIO - L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà prima e durante lo svolgimento del servizio di controllare la qualità dei prodotti forniti. Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenziassero delle carenze che a giudizio dell’Istituto Comprensivo 9 di Vicenza sono rimediabili senza pregiudizio alcuno per l’intero servizio, l’Istituto Comprensivo informerà per iscritto il Contraente delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente apportati senza oneri per l’appaltante.

Se al contrario le carenze sono gravi ed irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, l’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Resta facoltà dell’Istituto di scegliere all’interno dell’elenco prodotti forniti dalla ditta contraente quali

mettere in distribuzione nei punti break installati nelle scuole.

ART. 13 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO - Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della gestione.

L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori del gestore. Le forniture per il servizio ristoro devono essere richieste dal gestore e le corrispondenti fatture devono essere emesse dai fornitori a carico dello stesso.

Il gestore si impegna a versare all'Ente titolare dei relativi contratti di fornitura, l'importo, eventualmente richiesto, per consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti.

ART. 14 – RIMBORSO SPESE , CAUZIONI E ASSICURAZIONI - Nell'offerta il Contraente avrà cura di indicare la somma annua che intende corrispondere all'Istituto, per l'aggravio che l'installazione di punti di distribuzione comporta e quale garanzia dell'adempimento del contratto.

Il Contraente, all'inizio dell'attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa, con adeguati massimali, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni che derivassero all'Istituto e/o terzi, cose e persone, dovuti all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Istituto Comprensivo 9 di Vicenza prima dell'inizio del servizio.

Tutte le spese, le imposte ed ogni altro onere accessorio, inerenti e conseguenti alla stipula ed esecuzione del contratto, restano a carico dell'impresa appaltatrice.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ – Il Contraente dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti alla preparazione, conservazione, trasporto degli alimenti da somministrare ed essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria.

Inoltre Egli è responsabile dei rapporti con il proprio personale e con i terzi e di tutti gli eventuali danni accertati a persone o cose durante l'esecuzione del contratto.

La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti e di incendi che dovessero verificarsi all'interno dei locali scolastici. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero alla scuola o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.

Gli incassi saranno prelevati da incaricati del gestore, con esclusione di ogni responsabilità da parte della scuola per i casi di ammanchi, furti, sottrazioni.

ART. 16 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO - Per impedimenti *tecnici* alla fornitura, il Contraente si impegna a intervenire entro le 24 ore con personale proprio per le riparazioni necessarie.

La mancata fornitura del servizio alternativo, come pure il protrarsi o ripetersi di impedimenti tecnici, potranno dar luogo alla disdetta del Contratto.

ART. 17 - DEFICIENZE E DISFUNZIONI - L'Istituto Comprensivo 9 di Vicenza si riserva la facoltà di segnalare e documentare al Contraente eventuali deficienze riscontrate nella qualità e quantità degli alimenti somministrati.

Raccolta la segnalazione, il Contraente si impegna a verificare i fatti e proporre le soluzioni atte a rimuovere la deficienza segnalata.

Il mancato adeguamento del Contraente, come pure il ripetersi delle deficienze segnalate, potranno dar luogo alla disdetta del Contratto.

ART. 18 – DISTRIBUTORI – Tutti i distributori si intendono di proprietà del Concessionario e vengono concessi in comodato d'uso all'Appaltante e sono strettamente legati all'esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 19 – CONTENZIOSO - Gli eventuali contenziosi sono da dirimersi di fronte al foro competente per territorio.

ART. 20- NORME GENERALI - Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme vigenti in materia e quanto disposto dal Codice Civile.

Firma per accettazione
del titolare/legale rappresentante della Ditta

luogo e data _____

N.B.: il presente Capitolato deve essere firmato per accettazione, in ogni sua pagina, dal titolare o legale rappresentante.